



Ordinanza sulle attività informative (OAI)

del...

Disegno

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 3, 11 capoverso 3, 19 capoverso 5, 39 capoverso 4, 43 capoverso 4, 72 capoverso 4, 80 capoverso 2, 82 capoversi 5 e 6, 84 e 85 capoverso 5 della legge del 25 settembre 2015¹ sulle attività informative (LAI); visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Capitolo 1: Collaborazione

Sezione 1: Collaborazione del SIC con organi in Svizzera

Art. 1 Collaborazione del SIC con organi e persone in Svizzera

¹ Nei limiti fissati dalla legge e nel quadro del mandato fondamentale assegnatogli, il SIC può collaborare con gli organi seguenti:

- a. con altri servizi della Confederazione;
- b. con servizi dei Cantoni;
- c. con privati, aziende e organizzazioni.

² La collaborazione del SIC con i servizi, le organizzazioni e le persone menzionati al capoverso 1 può assumere segnatamente le forme seguenti:

- a. valutazione della situazione di minaccia;
- b. consulenza;
- c. assistenza;
- d. formazione.

¹ RS ...; FF 2015 5925

² RS 172.010

Art. 2 Collaborazione del SIC con le conferenze dei Cantoni

Il SIC collabora con le conferenze governative intercantionali, segnatamente con la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia nonché con la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera.

Art. 3 Collaborazione del SIC con il Servizio informazioni dell'esercito

¹ Il SIC e il Servizio informazioni dell'esercito collaborano segnatamente negli ambiti di cui all'articolo 6 capoverso 1 LAIn e all'articolo 99 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995³ (LM).

² Essi si assistono reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. L'assistenza è fornita segnatamente:

- a. mediante la periodica trasmissione di informazioni e valutazioni negli ambiti in cui i compiti secondo l'articolo 6 capoverso 1 LAIn e l'articolo 99 capoverso 1 LM si sovrappongono;
- b. nel quadro dell'acquisizione di informazioni;
- c. a livello di formazione e consulenza;
- d. mediante il coordinamento della collaborazione internazionale.

³ Ciascun servizio può presentare in qualsiasi momento una domanda di informazioni all'altro.

⁴ In caso di servizi d'appoggio dell'esercito in Svizzera che presentano una connessione con compiti secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn, il SIC assume la responsabilità a livello di intelligence nei confronti della direzione dell'impiego.

⁵ Gli organi competenti dell'esercito consultano il SIC tramite il Servizio informazioni militare (SIM) prima di emanare ordini d'impiego se quest'ultimi contengono dichiarazioni sulla valutazione della situazione di minaccia a livello di politica di sicurezza.

Art. 4 Collaborazione del SIC con il servizio di sicurezza militare

¹ Gli organi competenti dell'esercito consultano il SIC tramite il SIM prima di emanare ordini d'impiego per la Sicurezza militare se tali ordini d'impiego contengono dichiarazioni in merito alla valutazione della situazione di minaccia a livello di politica di sicurezza.

² In previsione di un servizio attivo dell'esercito, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può ordinare la collaborazione con il servizio di sicurezza militare al fine di adempiere misure di protezione preventive. In tale quadro il SIC appoggia il servizio di sicurezza militare segnatamente nella protezione dell'esercito dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti.

³ RS 510.10

Art. 5 Collaborazione del SIC con fedpol

¹ Il SIC e l'Ufficio federale di polizia (fedpol) si assistono reciprocamente, segnatamente a livello di istruzione e consulenza nonché nell'impiego e nell'utilizzazione di risorse e mezzi operativi.

² Il SIC e fedpol si scambiano informazioni necessarie all'altro Ufficio per l'adempimento dei suoi compiti legali, segnatamente ai sensi del numero 8.3 dell'allegato 3 nonché secondo l'elenco non pubblico del Consiglio federale di cui all'articolo 20 capoverso 4 LAIn.

Art. 6 Indennità per le attività esecutive dei Cantoni

¹ Almeno ogni quattro anni il SIC stabilisce una chiave di ripartizione per il calcolo dell'ammontare dell'indennità versata ai Cantoni. A tal fine sente i Cantoni.

² Il SIC valuta se le prestazioni fornite dai Cantoni giustificano l'ammontare dell'indennità.

Sezione 2: Collaborazione del SIC con servizi esteri**Art. 7** Definizione annua dei principi della collaborazione

¹ Previa consultazione del capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e del capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il DDPS sottopone annualmente al Consiglio federale una proposta classificata «SEGRETO» sui principi della collaborazione del SIC a livello di intelligence con servizi esteri.

² La proposta contiene un elenco dei servizi esteri con i quali il SIC intrattiene regolarmente contatti a livello di intelligence e una valutazione sommaria dell'importanza di tali contatti.

³ Contatti regolari a livello di intelligence del SIC con servizi esteri necessitano la previa autorizzazione da parte del Consiglio federale.

⁴ Per contatti con servizi esteri limitati a singoli casi il SIC non deve chiedere l'autorizzazione del Consiglio federale.

Art. 8 Competenze

¹ Il SIC è competente per contatti con servizi informazioni esteri e altri servizi esteri che adempiono compiti di intelligence civile.

² Coordina tutti i contatti a livello di intelligence di servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni secondo i principi della collaborazione stabiliti dal Consiglio federale all'articolo 70 capoverso 1 lettera f LAIn. Al riguardo definisce con il SIM una politica comune in materia di servizi partner e allestisce una pianificazione dei contatti.

³ Rappresenta la Svizzera in organismi informativi internazionali.

⁴ In singoli casi può autorizzare servizi svizzeri ad avere contatti diretti con servizi informazioni esteri in relazione con determinate tematiche o nel quadro della pianificazione annuale dei contatti.

Art. 9 Tipi di collaborazione

¹ Per l'adempimento dei suoi compiti legali, il SIC può collaborare con servizi esteri a livello binazionale o multinazionale.

² Congiuntamente a detti servizi esso può segnatamente:

- a. acquisire informazioni nel quadro dell'articolo 34 LAln;
- b. eseguire operazioni secondo l'articolo 12 della presente ordinanza;
- c. creare prodotti;
- d. svolgere formazioni;
- e. realizzare progetti.

Art. 10 Trattati internazionali di portata limitata

Il SIC può stipulare autonomamente accordi internazionali concernenti questioni tecniche di secondaria importanza nel settore dei servizi informazioni con servizi informazioni esteri o altri servizi esteri che adempiono compiti ai sensi della LAln.

Art. 11 Informazione del SIC da parte dei Cantoni

I Cantoni informano il SIC se, per l'adempimento di compiti ai sensi della LAln, collaborano in questioni inerenti alla sicurezza con servizi di polizia esteri e altri servizi nella zona di frontiera.

Capitolo 2: Acquisizione di informazioni**Sezione 1: Principi****Art. 12** Operazioni

Il SIC può eseguire in tempi limitati, sotto forma di operazioni, procedimenti correlati volti all'acquisizione di informazioni secondo l'articolo 6 LAln e che, a livello di importanza, entità, oneri e tutela del segreto, oltrepassano i limiti dell'esecuzione di normali attività di acquisizione a livello di intelligence. Dette operazioni devono essere avviate e concluse formalmente nonché documentate separatamente.

Art. 13 Collaborazione e mandati nell'ambito dell'acquisizione con o da parte di servizi svizzeri

¹ Se il SIC acquisisce informazioni in collaborazione con un servizio svizzero o assegna un relativo mandato a un servizio svizzero, quest'ultimo deve soddisfare una delle seguenti condizioni affinché sia garantita un'acquisizione conforme alla legge:

- a. l'acquisizione ha luogo nel quadro dell'attività ordinaria del servizio;
- b. il servizio dispone delle capacità necessarie per l'acquisizione nonché delle conoscenze delle disposizioni legali determinanti;

c. il servizio è stato istruito dal SIC in merito all'acquisizione da eseguire e riguardo alla disposizioni legali applicabili.

² I servizi svizzeri sono tenuti al segreto nei confronti di terzi in merito alla collaborazione o ai mandati. Le eccezioni necessitano del consenso del SIC.

³ I servizi svizzeri sono tenuti a fornire in qualsiasi momento al SIC e agli organi addetti alla vigilanza e al controllo di quest'ultimo informazioni in merito a una collaborazione o a un mandato.

Art. 14 Collaborazione e mandati nell'ambito dell'acquisizione con o da parte di servizi esteri in Svizzera

¹ Se acquisisce informazioni in Svizzera in collaborazione con un servizio estero o assegna a un servizio estero un relativo mandato, il SIC deve comunicare e, per quanto necessario, spiegare al servizio estero le disposizioni determinanti, affinché sia garantita un'acquisizione conforme alla legge.

² Il servizio estero deve confermare al SIC di attenersi a dette disposizioni.

Art. 15 Collaborazione e mandati nell'ambito dell'acquisizione con o da parte di privati in Svizzera

¹ Se acquisisce informazioni in Svizzera in collaborazione con un privato o assegna a un privato un relativo mandato, il SIC deve comunicare e, per quanto necessario, spiegare al privato le disposizioni determinanti, affinché sia garantita un'acquisizione conforme alla legge.

² Il privato deve confermare al SIC di attenersi a dette disposizioni.

³ La collaborazione e i mandati devono essere messi a verbale.

Art. 16 Collaborazione e mandati nell'ambito dell'acquisizione con o da parte di privati o servizi esteri all'estero

¹ Se acquisisce informazioni all'estero in collaborazione con un servizio estero o con un privato oppure assegna a un servizio estero o a un privato un relativo mandato, il SIC deve comunicare al servizio estero o al privato le disposizioni determinanti, affinché sia garantita un'acquisizione conforme alla legge.

² Il servizio estero o il privato devono confermare al SIC di aver preso atto delle disposizioni determinanti.

Art. 17 Fonti di informazioni a livello di intelligence

Sono fonti di informazioni a livello di intelligence segnatamente:

- a. fonti umane secondo l'articolo 15 LAIn;
- b. servizi informazioni svizzeri e esteri nonché autorità di sicurezza con cui il SIC collabora;
- c. fonti tecniche che servono all'acquisizione di informazioni secondo il capitolo 3 LAIn.

Art. 18 Protezione delle fonti

¹ Il SIC esegue caso per caso una ponderazione tra gli interessi delle fonti da proteggere e gli interessi del servizio che ha presentato una domanda di informazioni; è fatto salvo l'articolo 35 LAIn.

² Previa ponderazione caso per caso, il SIC protegge integralmente una fonte umana se l'integrità fisica o psichica della fonte umana o di una persona che le è vicina sarebbe esposta a serio pericolo nel caso in cui fossero comunicate la sua identità o indicazioni che consentano di risalire alla sua identità. È possibile rinunciare alla protezione integrale se la persona interessata acconsente a detta comunicazione.

³ In singoli casi motivati il SIC può chiedere l'assistenza di fedpol per la protezione di una fonte umana o di una persona che le è vicina.

⁴ Nel caso delle fonti tecniche devono essere protette tutte le indicazioni, salvo nei casi in cui la loro comunicazione non pregiudica né direttamente né indirettamente l'adempimento dei compiti del SIC.

Sezione 2: Obbligo di informazione in caso di minaccia concreta**Art. 19**

¹ A motivazione di una domanda di informazioni secondo l'articolo 19 LAIn, il SIC o l'autorità d'esecuzione cantonale illustrano sommariamente alle autorità e alle organizzazioni competenti in che cosa sussistono la minaccia concreta da individuare o contrastare oppure l'interesse nazionale essenziale da tutelare.

² Le organizzazioni alle quali la Confederazione o i Cantoni hanno delegato l'adempimento di compiti pubblici e che secondo l'articolo 19 LAIn sono tenute a fornire informazioni al SIC sono menzionate nell'allegato 1.

Sezione 3: Misure di acquisizione soggette ad autorizzazione**Art. 20** Perquisizioni di locali, veicoli e contenitori

Le perquisizioni di locali, veicoli e contenitori nel quadro di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione devono essere documentate.

Art. 21 Procedura di autorizzazione e nullaosta

¹ Nel caso di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione, il SIC documenta:

- a. la procedura di autorizzazione;
- b. la consultazione del capo del DFGP e del capo del DFAE;
- c. la decisione in merito al nullaosta per l'esecuzione;
- d. se è applicabile, la procedura in caso d'urgenza e il rispetto dei vincoli temporali;
- e. la cessazione della misura di acquisizione;

- f. qualora la misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione dovesse essere eseguita nel quadro di un'operazione: la cessazione dell'operazione;
- g. la comunicazione di cui all'articolo 33 LAIn oppure il suo rinvio o la rinuncia ad essa.

² La documentazione ha luogo per scritto o in forma elettronica e deve essere consultabile in qualsiasi momento.

³ La procedura di autorizzazione è retta per analogia dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁴ sulla procedura amministrativa. Per la ricusazione è applicabile l'articolo 38 della legge federale del 17 giugno 2005⁵ sul Tribunale amministrativo federale. La procedura è gratuita.

⁴ I rapporti tra il SIC e il Tribunale amministrativo federale hanno luogo in forma elettronica. L'incartamento della procedura è tenuto in forma elettronica. Le decisioni ordinatorie in merito alla procedura e le decisioni di autorizzazione sono notificate al SIC in forma elettronica.

⁵ Il DDPS documenta per scritto o in forma elettronica il processo decisionale del capo del DDPS in merito al nullaosta per l'esecuzione.

⁶ Il DDPS comunica la decisione del capo del DDPS in merito al nullaosta per l'esecuzione al SIC e al Tribunale amministrativo federale.

Art. 22 Tutela di segreti professionali

Se una persona appartenente a una delle categorie professionali menzionate agli articoli 171–173 del Codice di procedura penale⁶ è sorvegliata in virtù dell'articolo 27 LAIn, deve essere garantito che il SIC non venga a conoscenza di informazioni soggette al segreto professionale che non siano in relazione con il motivo per cui è stata ordinata la sorveglianza. Il SIC propone la cernita delle informazioni nel quadro della procedura di autorizzazione secondo l'articolo 29 LAIn; la cernita avviene conformemente all'articolo 58 capoversi 2 e 3 LAIn.

Sezione 4: Infiltrazione in sistemi e reti informatici ubicati all'estero

Art. 23

¹ Se intende infiltrare sistemi e reti informatici ubicati all'estero, il SIC presenta preliminarmente una relativa domanda al capo del DDPS. La domanda deve essere motivata per scritto e contenere le indicazioni seguenti:

- a. i contenuti delle informazioni da acquisire;
- b. lo scopo dell'acquisizione di informazioni;
- c. il periodo durante il quale deve aver luogo l'acquisizione;
- d. i sistemi informatici e le reti informatiche interessati;

⁴ RS 172.021

⁵ RS 173.32

⁶ RS 312.0

e. la proporzionalità e i rischi della misura di acquisizione.

² Il capo del DDPS verifica sommariamente la domanda e la sottopone al capo del DFAE e al capo del DFGP. Quest'ultimi si esprimono senza indugio al riguardo.

³ Il capo del DDPS decide in merito alla domanda non appena dispone dei pareri del capo del DFAE e del capo del DFGP. Il capo del DDPS può autorizzare il SIC a infiltrare a più riprese, nel quadro della medesima domanda, i sistemi e le reti informatici.

⁴ Il DDPS documenta lo svolgimento e il risultato della procedura di consultazione e di decisione. Il SIC documenta l'esecuzione, i risultati e la cessazione delle misure.

Sezione 5: Esplorazione di segnali via cavo

Art. 24 Scopo dell'esplorazione di segnali via cavo

Mediante l'esplorazione di segnali via cavo sono acquisite informazioni rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza segnatamente negli ambiti e per gli scopi seguenti:

- a. nell'ambito del terrorismo: per l'individuazione di attività, collegamenti e strutture di gruppi e reti terroristici nonché per l'individuazione di attività e collegamenti di individui isolati;
- b. nell'ambito della proliferazione: per l'accertamento di programmi concernenti armi di distruzione di massa e vettori di distruzione di massa nonché per l'accertamento di strutture di acquisizione e tentativi di acquisizione;
- c. nell'ambito del controspionaggio: per l'individuazione di attività e strutture di attori statali e non statali;
- d. nell'ambito di iniziative estere ostili alla Svizzera nonché di atti e conflitti all'estero con ripercussioni sulla Svizzera: per la valutazione della situazione in materia di sicurezza, della stabilità dei regimi, del potenziale militare, degli sviluppi in materia d'armamento, dei fattori di influsso strategici e delle possibili evoluzioni;
- e. negli ambiti dell'accertamento della cyberminaccia e della protezione delle infrastrutture critiche: per l'accertamento dell'impiego, dell'origine e delle caratteristiche tecniche dei mezzi di cyberattacco nonché per l'allestimento di misure di difesa efficaci.

Art. 25 Servizio preposto all'esecuzione

¹ L'esplorazione di segnali via cavo è eseguita dal Centro operazioni elettroniche (COE) della Base d'aiuto alla condotta dell'esercito.

² Il SIC conviene con il COE i principi della collaborazione, dell'assegnazione dei mandati e del disbrigo dei mandati.

³ Il COE assicura i contatti con i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione per tutte le questioni inerenti all'esplorazione di segnali via cavo.

Art. 26 Compiti del COE

¹ Il COE riceve costantemente dai gestori di reti filari e dai fornitori di servizi di telecomunicazione i dati tecnici necessari per l'allestimento di mandati e, in caso di necessità, esegue presso di essi proprie misurazioni per completare detti dati tecnici.

² Esso elabora i mandati di esplorazione di segnali via cavo del SIC.

³ Esso acquisisce gli impianti tecnici necessari per adempiere i suoi compiti.

⁴ Esso può proporre al SIC di aggiungere, nel quadro delle categorie autorizzate e che hanno ricevuto il nullaosta, chiavi di ricerca supplementari nei mandati in corso.

⁵ Esso assicura mediante misure interne che l'adempimento dei mandati ha luogo nel quadro delle autorizzazioni.

Art. 27 Trattamento dei dati

¹ Il COE distrugge i risultati ottenuti nel quadro dell'esplorazione di segnali via cavo al più tardi al momento della cessazione del corrispondente mandato di esplorazione di segnali via cavo.

² Esso distrugge le comunicazioni rilevate al momento della cessazione del mandato di esplorazione di segnali via cavo, ma al più tardi 18 mesi dopo il loro rilevamento.

³ Esso distrugge i dati rilevati relativi ai collegamenti al momento della cessazione del mandato di esplorazione di segnali via cavo, ma al più tardi 5 anni dopo il loro rilevamento.

⁴ I dati rilevati sulla base di un mandato di esplorazione radio possono essere utilizzati anche per mandati di esplorazione di segnali via cavo.

Art. 28 Compiti dei gestori di reti filari e dei fornitori di servizi di telecomunicazione

¹ I gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione comunicano al COE qual è l'organo competente per il trattamento.

² Essi consentono al COE di accedere ai locali necessari per l'esplorazione di segnali via cavo, per consentire l'installazione di componenti tecniche necessarie per il rilevamento di dati tecnici e per l'esecuzione di mandati di esplorazione di segnali via cavo.

Art. 29 Indennità per i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione

Le indennità per le prestazioni dei gestori di reti filari e dei fornitori di servizi di telecomunicazione nel quadro dell'esplorazione dei segnali via cavo sono disciplinate nell'allegato 2.

Art. 30 Contatti con servizi specializzati esteri

I contatti di intelligence del COE con servizi specializzati esteri hanno luogo tramite il SIC.

Capitolo 3: Protezione dei dati e archiviazione**Sezione 1:****Disposizioni particolari sulla protezione dei dati e deroghe al principio di trasparenza****Art. 31** Comunicazione di dati personali ad autorità svizzere

¹ I dati personali possono essere comunicati alle autorità e ai servizi menzionati nell'allegato 3, per gli scopi ivi elencati e alle condizioni ivi stabilite.

² In occasione di ogni comunicazione il destinatario dev'essere informato sull'affidabilità e l'attualità dei dati.

³ La comunicazione, il destinatario, l'oggetto e il motivo della comunicazione devono essere registrati.

⁴ La comunicazione di dati personali è vietata se vi si oppongono interessi preponderanti pubblici o privati.

Art. 32 Comunicazione di dati personali da parte delle autorità d'esecuzione cantonali

¹ Per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure per sventare una minaccia considerevole, i membri delle autorità d'esecuzione cantonali possono comunicare caso per caso ai servizi seguenti valutazioni della situazione e dati personali ricevuti dal SIC nonché dati personali acquisiti autonomamente nel quadro dell'esecuzione della LAIn:

- a. autorità d'esecuzione di altri Cantoni;
- b. autorità di perseguimento penale cantonali; è fatto salvo l'articolo 60 capoversi 2–4 LAIn.

² Se i dati personali sono stati acquisiti dall'autorità d'esecuzione cantonale sulla base di un mandato concreto del SIC o le sono stati messi a disposizione per l'adempimento di un tale mandato, è inoltre ammessa, previo consenso del SIC e alle condizioni menzionate al capoverso 1, la comunicazione alle persone e ai servizi seguenti:

- a. altri servizi in seno al corpo di polizia; è fatto salvo l'articolo 60 capoversi 2–4 LAIn se la comunicazione ha luogo per la preparazione di procedure d'indagine e procedimenti penali;
- b. ulteriori autorità e servizi del proprio Cantone o di un altro Cantone; è fatto salvo l'articolo 60 capoversi 2–4 LAIn se la comunicazione ha luogo per la preparazione di procedure d'indagine e procedimenti penali;
- c. privati, alle condizioni di cui all'articolo 62 LAIn.

³ Garantendo la protezione delle fonti, l'autorità d'esecuzione cantonale può in via eccezionale comunicare internamente al corpo di polizia, senza previo consenso del SIC, dati personali secondo il capoverso 2 per contrastare un pericolo per la sicurezza interna della Svizzera grave, incombente e non contrastabile altrimenti.

⁴ Se per motivi di urgenza non può essere richiesto il previo consenso del SIC, quest'ultimo deve essere informato senza indugio dopo la comunicazione dei dati.

⁵ La comunicazione di dati a organi preposti è ammessa per l'assunzione di compiti di vigilanza sulla funzione di servizio.

⁶ Nel quadro di particolari organismi di collaborazione della Confederazione e dei Cantoni, il SIC può autorizzare autorità d'esecuzione cantonali a comunicare ad autorità federali dati personali acquisiti dalle autorità d'esecuzione cantonali conformemente alla LAIn.

⁷ Le autorità d'esecuzione cantonali informano il SIC sulla comunicazione di dati a servizi terzi.

Art. 33 Comunicazione di informazioni alle autorità di perseguimento penale

La comunicazione di informazioni da parte del SIC ad autorità di perseguimento penale per l'utilizzo in un procedimento penale ha luogo sotto forma di rapporto ufficiale utilizzabile in tribunale.

Art. 34 Comunicazione di dati personali ad autorità estere

¹ Il SIC può comunicare informazioni a servizi esteri alle condizioni di cui all'articolo 61 LAIn.

² Esso può scambiare direttamente dati personali con autorità estere anche mediante installazioni di trasmissione comuni nonché tramite sistemi d'informazione automatizzati internazionali secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera e LAIn.

³ Per quanto concerne i rapporti con le autorità di perseguimento penale, esso deve osservare i principi della legge federale del 20 marzo 1981⁷ sull'assistenza internazionale in materia penale.

⁴ In occasione della comunicazione di dati personali, esso informa il destinatario sull'affidabilità e l'attualità dei medesimi.

⁵ Esso rende attento il destinatario:

- a. allo scopo esclusivo per il quale può utilizzare i dati;
- b. al diritto del SIC di poter esigere informazioni sull'utilizzazione dei dati.

⁶ Esso registra la comunicazione, il destinatario e l'oggetto della comunicazione.

⁷ RS 351.1

Art. 35 Deroga al principio di trasparenza

Sono considerati documenti ufficiali non soggetti all'accesso secondo la legge federale del 17 dicembre 2004⁸ sul principio di trasparenza dell'amministrazione i documenti che, a prescindere dall'autorità presso cui si trovano, consentono di risalire direttamente o indirettamente all'acquisizione di informazioni secondo il capitolo 3 della LAIn, in particolare:

- a. informazioni in entrata o prodotti di intelligence classificati basati su quest'ultime;
- b. informazioni sui mezzi, metodi e contatti di intelligence del SIC o di organi da esso incaricati;
- c. informazioni su apparecchi, sistemi e infrastrutture impiegati.

Sezione 2: Archiviazione**Art. 36**

I dati raccolti presso le autorità d'esecuzione cantonali nel quadro dell'applicazione della LAIn sono soggetti alle prescrizioni in materia di archiviazione della Confederazione e sono offerti per archiviazione dal SIC all'Archivio federale secondo l'articolo 68 LAIn.

Capitolo 4: Direzione politica e divieti**Art. 37** Tutela di altri interessi nazionali importanti

¹ Nel caso di una minaccia grave e incombente ogni Dipartimento o ogni Cantone può, previa consultazione del SIC, chiedere al Consiglio federale l'impiego del SIC per tutelare altri interessi nazionali importanti.

² I Cantoni presentano la domanda al DDPS separatamente o congiuntamente.

³ La domanda deve contenere indicazioni concernenti la minaccia concreta, lo scopo e la durata dell'impiego, i mezzi di intelligence da impiegare e le risorse di personale e finanziarie necessarie e eventualmente da attribuire.

⁴ La Cancelleria federale informa per scritto entro 24 ore la Delegazione delle Commissioni della gestione e la Delegazione delle finanze delle Camere federali in merito ai mandati assegnati o alle domande respinte dal Consiglio federale secondo gli articoli 3 e 71 LAIn.

Art. 38 Procedura di controllo

¹ Se indizi concreti inducono a presumere che cittadini svizzeri, persone residenti in Svizzera oppure organizzazioni o gruppi attivi in Svizzera svolgono sistematicamente attività che rientrano negli ambiti di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn, il SIC può avviare, d'ufficio o su richiesta di uno o più Cantoni, una procedura di controllo.

⁸ RS 152.3

² La procedura serve a verificare se le persone, le organizzazioni e i gruppi summenzionati devono essere inseriti nella lista d'osservazione. A tal fine il SIC acquisisce e analizza tutte le informazioni su di essi, per ottenere riscontri sicuri in merito alle attività secondo il capoverso 1 che pregiudicano la sicurezza della Svizzera.

³ Il SIC stabilisce la portata e l'impiego dei mezzi di acquisizione di informazioni nonché la durata della procedura. Esso informa i Cantoni la cui collaborazione è necessaria per l'acquisizione delle informazioni.

⁴ Il SIC verifica periodicamente, ma almeno ogni sei mesi, se le condizioni per la prosecuzione di una procedura di controllo sono ancora adempiute.

Art. 39 Sospensione della procedura di controllo

¹ Il SIC sospende la procedura di controllo se:

- a. nei confronti delle persone, delle organizzazioni e dei gruppi interessati è avviato un altro procedimento di diritto penale, civile o amministrativo che persegue lo stesso scopo;
- b. gli indizi disponibili finora sono infirmati da nuove informazioni e non sono emersi nuovi indizi a carico;
- c. entro due anni non sono state raccolti ulteriori riscontri rilevanti in materia di sicurezza; o
- d. una nuova valutazione della situazione indica che le attività delle persone, delle organizzazioni o dei gruppi interessati non costituiscono più un pericolo per la sicurezza interna.

² Esso sospende altresì la procedura di controllo se:

- a. le organizzazioni o i gruppi interessati sono stati iscritti nella lista d'osservazione;
- b. le persone interessate sono collegabili a una delle organizzazioni o a uno dei gruppi menzionati nella lista d'osservazione.

Art. 40 Criteri per l'allestimento della lista d'osservazione

¹ Il SIC tiene la lista d'osservazione secondo l'articolo 72 LAIn.

² Vi sono motivi fondati di presumere che sussista una minaccia per la sicurezza interna o esterna, in particolare:

- a. nel caso di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 72 capoverso 2 LAIn;
- b. qualora durante una procedura di controllo secondo l'articolo 38 della presente ordinanza risulti che sono in corso attività che pregiudicano la sicurezza;
- c. in caso di seri incitamenti alla violenza avvenuti in passato, attuali oppure prevedibili in futuro sulla base di indizi concreti;

- d. in caso di sostegno ad attività di estremismo violento o terroristiche avvenuto in passato, attualmente in corso oppure prevedibile in futuro sulla base di indizi concreti;
- e. in caso di coinvolgimento in attentati o rapimenti avvenuto in passato, attualmente in corso oppure prevedibile in futuro sulla base di indizi concreti.

³ Il SIC raccoglie e tratta tutte le informazioni sulle organizzazioni e sui gruppi summenzionati nonché sui rispettivi esponenti secondo l'articolo 5 capoverso 8 LAn.

⁴ Il SIC verifica la lista d'osservazione annualmente e la sottopone per approvazione al Consiglio federale.

Art. 41 Divieto di determinate attività

¹ Il dipartimento che ha chiesto il divieto verifica annualmente se le condizioni per disporre il divieto di determinate attività sono ancora adempiute.

² Se le condizioni non sono più adempiute, esso propone al Consiglio federale la revoca del divieto di determinate attività.

Art. 42 Divieto di organizzazioni

¹ Il divieto si fonda su una decisione delle Nazioni Unite o dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa se l'organizzazione o il gruppo da vietare:

- a. sono esplicitamente menzionati nella decisione;
- b. corrispondono per quanto riguarda gli obiettivi e i mezzi a una delle organizzazioni o a uno dei gruppi esplicitamente menzionati nella decisione.

² Il dipartimento che ha chiesto il divieto verifica per tempo se le condizioni per disporre il divieto sono ancora adempiute allo scadere del termine e chiede eventualmente al Consiglio federale la proroga del divieto.

Capitolo 5: Prestazioni

Art. 43 Prestazioni

Le prestazioni secondo l'articolo 69 LAn devono essere convenute oralmente o per scritto segnatamente per quanto concerne la loro ragione, il contenuto, la durata, la cessazione e i corrispondenti emolumenti.

Art. 44 Emolumenti

¹ Sempre che la presente ordinanza non preveda disposizioni specifiche, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁹ sugli emolumenti e dell'ordinanza dell'8 novembre 2006¹⁰ sugli emolumenti del DDPS.

⁹ RS 172.041.1

¹⁰ RS 172.045.103

² Il SIC può ridurre o condonare gli emolumenti se:

- a. la riscossione dell'emolumento costa più della prestazione; o
- b. per altri motivi inerenti alla prestazione o all'assoggettato la riscossione di un emolumento appare sproporzionata.

Capitolo 6: Controlli

Art. 45 Autocontrollo internamente al SIC

¹ Il SIC provvede alla formazione dei suoi collaboratori negli ambiti seguenti:

- a. condizioni quadro legali delle attività informative;
- b. strategia e priorità interne per l'attuazione del mandato fondamentale.

² Esso controlla con mezzi adeguati il comportamento conforme al diritto dei suoi collaboratori e adotta misure volte a ridurre i rischi.

³ Esso coordina le sue attività di controllo interne con la pianificazione degli organi di vigilanza superiori.

⁴ Esso gestisce una panoramica di tutti i mandati in materia di acquisizione di informazioni mediante mezzi tecnici.

Art. 46 Consulenza alle autorità d'esecuzione cantonali e relativo controllo

¹ Il SIC provvede a un controllo adeguato dell'esecuzione dei suoi mandati da parte delle autorità d'esecuzione cantonali.

² Esso fornisce consulenza alle autorità d'esecuzione cantonali nell'esecuzione della LAIn, segnatamente nel trattamento dei dati di intelligence.

Capitolo 7: Misure interne di protezione e di sicurezza

Art. 47 Servizio preposto all'esecuzione

¹ Un servizio interno designato dal SIC esegue controlli di persone, di effetti personali e di locali nei locali del SIC; può fare ricorso a terzi.

² I terzi incaricati devono disporre di un controllo di sicurezza relativo alle persone valido e di una formazione di polizia o di una formazione equivalente.

Art. 48 Controlli di persone e effetti personali

¹ Le misure di sicurezza e di controllo comprendono:

- a. la perquisizione di effetti personali e di ulteriori oggetti portati con sé da persone;
- b. la perquisizione di indumenti e il tastamento di persone nonché l'impiego di un metal detector o di un apparecchio di ricerca analogo;
- c. la verifica a campione del contenuto degli invii postali in uscita.

² Il SIC può ispezionare supporti di dati portati con sé da persone per verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza delle informazioni.

³ Nel quadro dei controlli, il SIC può chiedere l'apertura di contenitori chiusi o di contenuti di supporti di dati elettronici e, eventualmente, la decodificazione di quest'ultimi.

⁴ Il SIC informa preliminarmente in merito ai possibili controlli i collaboratori delle aziende che forniscono prestazioni a favore del SIC nei suoi locali.

⁵ Nelle ubicazioni che utilizza, il SIC può mettere a disposizione contenitori chiudibili per l'immagazzinamento di oggetti privati; quest'ultimi sono esclusi dalle misure di controllo. Il SIC non si assume alcuna responsabilità per detti oggetti.

Art. 49 Controlli di locali

¹ I controlli di locali possono aver luogo anche in assenza della persona interessata.

² I contenitori chiusi o oggetti chiaramente riconoscibili come oggetti privati non sono controllati.

Art. 50 Messa al sicuro di oggetti

Il SIC può chiedere in ogni momento la restituzione di oggetti che ha messo a disposizione.

Art. 51 Impiego di apparecchi per la registrazione e la trasmissione di immagini e porto di apparecchi elettronici

¹ Tutte le persone che entrano nel campo di ripresa di apparecchi per la registrazione e la trasmissione di immagini devono essere informate mediante un'insegna ben visibile che sono riprese da un sistema di sorveglianza.

² Le riprese devono di regola essere cancellate dopo 30 giorni. Se sono necessarie per garantire le prove in un procedimento, la cancellazione avviene dopo la crescita in giudicato del procedimento.

³ Il SIC può vietare il porto di apparecchi elettronici all'interno dei locali che utilizza.

Art. 52 Sistema di controllo dell'accesso

¹ L'accesso ai locali del SIC in cui è utilizzata la rete informatica protetta ha luogo sotto controllo.

² Il controllo degli accessi deve assicurare l'identificazione di tutte le persone che hanno accesso alla rete informatica protetta.

³ Se il SIC non esegue esso stesso il controllo degli accessi, il gestore deve garantirgli un accesso online protetto ai dati.

Capitolo 8: Dotazione di armi

Art. 53 Autorizzazione al porto di un'arma di servizio

¹ Sono considerate armi di servizio:

- a. sostanze irritanti;
- b. armi da fuoco.

² Sono autorizzati a portare un'arma di servizio i collaboratori del SIC esposti a pericoli particolari nel quadro della loro funzione e dei loro compiti.

³ Il direttore del SIC conferma l'appartenenza al gruppo di persone di cui al capoverso 2, rilasciando l'autorizzazione al porto di un'arma di servizio, se:

- a. la situazione di pericolo individuale del collaboratore lo richiede; e
- b. il superiore del collaboratore interessato oppure il responsabile delle armi e del tiro del SIC non fa valere alcun motivo d'impedimento per il porto di un'arma di servizio; sono considerati motivi d'impedimento segnatamente gli indizi che lasciano supporre una possibile esposizione di se stesso o terzi a pericolo.

⁴ Chi è autorizzato al porto di armi di servizio deve:

- a. disporre dell'attestato di agente di polizia rilasciato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia oppure di una formazione equivalente; e
- b. assolvere l'istruzione al tiro in conformità alle direttive dell'Istituto svizzero di polizia e superare il test di tiro annuale.

Art. 54 Custodia delle armi di servizio; munizioni

¹ Il SIC provvede alla custodia sicura delle armi di servizio e delle munizioni.

² Chi è autorizzato al porto di un'arma da fuoco può utilizzare le seguenti munizioni:

- a. proiettili camicciati;
- b. proiettili a espansione controllata;
- c. munizioni d'allenamento.

Art. 55 Istruzione al tiro

Il responsabile delle armi e del tiro del SIC è responsabile dell'organizzazione dell'istruzione al tiro. Quest'ultimo può collaborare con altri servizi per l'assunzione dei suoi compiti.

Art. 56 Ritiro dell'arma di servizio

¹ Se riguardo a una persona si constatano motivi d'impedimento per il porto di un'arma di servizio, il responsabile delle armi e del tiro del SIC ritira l'arma di servizio.

² Il direttore del SIC decide in merito all'ulteriore autorizzazione della persona interessata a portare un'arma di servizio dopo aver sentito tutte le persone interessate e, se del caso, dopo aver consultato altri esperti.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 57 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 4.

Art. 57a Disposizione transitoria sull'archiviazione

¹ Il termine di protezione di 50 anni applicabile ad archivi provenienti dal SIC o da una delle organizzazioni che lo hanno preceduto e già consegnati all'Archivio federale al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è prorogato di 30 anni.

² Fatto salvo l'articolo 12 capoverso 2 della legge del 26 giugno 1998¹¹ sull'archiviazione, gli archivi con un termine di protezione prorogato secondo il capoverso 1 sono concessi in visione se nessun servizio di sicurezza estero eventualmente interessato formula riserve su una loro consultazione.

Art. 58 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹¹ RS 152.1

Allegato 1
(art. 19 cpv. 2)

Organizzazioni soggette all'obbligo d'informazione

Le seguenti organizzazioni di diritto pubblico e privato sono tenute a fornire informazioni al SIC nel quadro dell'obbligo d'informazione speciale delle autorità:

1. Commissione della concorrenza,
2. Fondo nazionale svizzero,
3. Ispettorato federale degli impianti a corrente forte,
4. Ferrovie federali svizzere,
5. FFS Cargo,
6. La Posta Svizzera,
7. Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi,
8. Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari,
9. Commissione federale dell'energia elettrica,
10. Commissione federale delle comunicazioni,
11. gestori di reti filari e fornitori di servizi di telecomunicazione,
12. Ispettorato federale della sicurezza nucleare.

Allegato 2
(art. 29)

Indennità per le prestazioni dei gestori di reti filari e dei fornitori di servizi di telecomunicazione

1 Lavori di progetto

Obiettivo e scopo	Descrizione	Indennità
Accesso a una nuova ubicazione	Accertamenti preliminari, progettazione, realizzazione, messa in esercizio	Secondo il mandato di progetto caso per caso
Ampliamento di un'ubicazione esistente	Pianificazione, montaggio degli apparecchi, collaudo	Secondo il mandato caso per caso

2 Costi correnti

Obiettivo e scopo	Descrizione	Indennità
Accesso al cavo	Trattamento del mandato, viaggio di andata e di ritorno, esecuzione dell'accesso	Secondo le ore effettuate, più le spese di trasferta
Locazione	Locazione di spazi, locazione di infrastrutture, spese di riscaldamento e spese accessorie, indennità per gli accessi accompagnati	Secondo le aliquote usuali del mercato

3 Prestazioni

Obiettivo e scopo	Descrizione	Indennità
Approntamento della fornitura dei dati di rete	Accettazione dei requisiti, definizione degli standard, elaborazione dei piani di rete	Secondo le ore effettuate
Fornitura dei dati di rete	Allestimento e spedizione di rapporti standardizzati	Secondo le ore effettuate

4 Tariffa

- 4.1 Per le indennità secondo le ore effettuate si applica una tariffa oraria di 180 franchi.
- 4.2 I gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione presentano un conteggio particolareggiato dell'onere sopportato. Il tempo impiegato è documentato per quarti d'ora specificando esattamente l'attività svolta. I mezzi tecnici impiegati vanno comprovati mediante fattura dettagliata.

5 Fatturazione

- 5.1 Le modalità della fatturazione delle prestazioni fornite sono di regola disciplinate caso per caso dai partner contrattuali.
- 5.2 In assenza di pertinenti accordi contrattuali, i gestori di reti filari e i fornitori di servizi di telecomunicazione procedono alla fatturazione di volta in volta al termine delle prestazioni fornite.

6 Entità dell'indennità in caso di controversie

In caso di controversie il SIC decide l'entità dell'indennità.

Allegato 3
(art. 31)

Comunicazione di dati personali ad autorità e a servizi svizzeri

Dati personali devono essere trasmessi a autorità di perseguimento penale svizzere alle condizioni menzionate all'articolo 60 capoversi 2, 3 e 4 LAIn nonché senza riserve a autorità di vigilanza.

Alle condizioni menzionate all'articolo 60 LAIn e per gli scopi menzionati qui appresso, possono essere comunicati dati personali alle autorità e ai servizi seguenti:

1. autorità di vigilanza regolamentatrici (Commissione federale dell'energia elettrica, Commissione federale delle comunicazioni): per la protezione in caso di attacchi a infrastrutture critiche,
2. organi della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale,
3. stati maggiori di crisi e speciali della Confederazione, per gestire situazioni particolari,
4. autorità d'esecuzione cantonali,
5. Cancelleria federale: Servizio specializzato nei controlli di sicurezza relativi alle persone: per l'esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone,
6. Dipartimento federale degli affari esteri:
 - 6.1 per valutare le istanze di accreditamento o i diritti di presenza in Svizzera di cittadini di Stati esteri o di membri di organizzazioni internazionali,
 - 6.2 per la tutela degli obblighi di protezione risultanti dal diritto internazionale pubblico,
 - 6.3 nel quadro dei suoi diritti di partecipazione nel settore del diritto riguardante l'economia esterna,
 - 6.4 per l'accertamento e la valutazione di fatti rilevanti per la sicurezza delle rappresentanze svizzere all'estero,
 - 6.5 per la valutazione della situazione di minaccia e degli interessi svizzeri in materia di politica di sicurezza,
 - 6.6 per l'accertamento del contesto di programmi di sviluppo e di promozione nonché di iniziative in materia di politica estera,
7. Dipartimento federale dell'interno:
 - 7.1 Ufficio federale della sanità pubblica: in relazione all'esecuzione della legislazione sulla radioprotezione, sui veleni, sulle epidemie e sugli stupefacenti,

- 7.2 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: in relazione all'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, sulle epizootie, sulla protezione degli animali e sulla conservazione delle specie,
8. Dipartimento federale di giustizia e polizia:
- 8.1 Ufficio federale di giustizia: per il trattamento di domande nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale,
- 8.2 Segreteria di Stato della migrazione:
- 8.2.1 per trattare domande di naturalizzazione,
- 8.2.2 per applicare provvedimenti nei confronti di stranieri, in particolare per il loro respingimento,
- 8.2.3 per valutare le domande d'asilo,
- 8.2.4 per valutare la situazione nei luoghi di migrazione,
- 8.3 fedpol:
- 8.3.1 per il disbrigo di compiti in conformità della legge federale del 7 ottobre 1994¹² sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione,
- 8.3.2 per l'esecuzione di accordi di cooperazione in materia di polizia bilaterali o internazionali,
- 8.3.3 per trattare richieste di assistenza giudiziaria in materia di polizia,
- 8.3.4 per iscrizioni nel RIPOL,
- 8.3.5 per la sicurezza dei magistrati e dei rappresentanti della Confederazione la cui sicurezza potrebbe essere minacciata,
- 8.3.6 per la tutela degli obblighi di protezione risultanti dal diritto internazionale pubblico,
- 8.3.7 per la protezione delle rappresentanze svizzere all'estero,
- 8.3.8 per l'attuazione di misure di protezione di oggetti, informazioni e valori in Svizzera e all'estero,
- 8.3.9 Ufficio centrale Armi e Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica, per adempiere i loro compiti legali,
- 8.3.10 per pronunciare misure di respingimento ed espulsioni,
- 8.3.11 per sequestrare materiale di propaganda nonché per cancellare e bloccare siti Internet secondo l'articolo 13e della legge federale del 21 marzo 1997¹³ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna,
- 8.3.12 per la sicurezza delle persone ammesse a un programma di protezione dei testimoni e delle persone ad esse vicine,
- 8.3.13 per la sicurezza di passeggeri di aeromobili svizzeri,

¹² RS 360

¹³ RS 120

9. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport:
- 9.1 Stati maggiori dell'esercito:
 - 9.1.1 in relazione con la valutazione della situazione di minaccia e di informazioni concernenti l'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza nonché in relazione con le zone d'impiego dell'esercito all'estero,
 - 9.1.2 in relazione con servizi d'appoggio in Svizzera e all'estero,
 - 9.1.3 per valutare agenti patogeni e sostanze chimiche messi in circolazione,
 - 9.1.4 per valutare la sicurezza di sistemi di EED e banche di dati della Confederazione nel caso di influenze per le quali non è possibile escludere una relazione con il terrorismo, lo spionaggio o l'estremismo violento,
 - 9.2 Segreteria generale: per valutare la situazione di minaccia e gli interessi svizzeri in materia di politica di sicurezza,
 - 9.3 Organi della Sicurezza militare:
 - 9.3.1 per valutare la situazione sotto il profilo della sicurezza militare,
 - 9.3.2 per proteggere informazioni e opere militari,
 - 9.3.3 per adempiere compiti di polizia giudiziaria e di sicurezza nell'ambito dell'esercito,
 - 9.3.4 quando i militari della Sicurezza militare sono chiamati in servizio attivo, inoltre per garantire la sicurezza preventiva dell'esercito da atti di spionaggio, sabotaggio e altri atti illeciti, per ottenere informazioni nonché per garantire la protezione dei membri del Consiglio federale, del cancelliere della Confederazione e di altre persone,
 - 9.4 Ufficio federale della protezione della popolazione:
 - 9.4.1 Divisione Politica di protezione della popolazione in relazione con la protezione di infrastrutture critiche;
 - 9.4.2 Centrale nazionale d'allarme: in vista di ottenere, analizzare e diffondere le informazioni secondo l'ordinanza del 17 ottobre 2007¹⁴ sulla Centrale nazionale d'allarme,
 - 9.4.3 Laboratorio di Spiez: in relazione a informazioni riguardanti la sicurezza NBC,
 - 9.5 servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone: per l'esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone,
10. Dipartimento federale delle finanze:
- 10.1 Amministrazione federale delle finanze:
 - 10.1.1 nel quadro della valutazione di questioni finanziarie ed economiche nonché della criminalità finanziaria,

¹⁴ RS 520.18

- 10.1.2 per la preparazione o l'esecuzione di un'indagine di **polizia**,
- 10.2 Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali: nel quadro della valutazione di questioni finanziarie ed economiche nonché della criminalità finanziaria,
- 10.3 Organi delle guardie di confine e delle dogane:
 - 10.3.1 per accertare il soggiorno delle persone,
 - 10.3.2 per operare controlli di polizia di frontiera e controlli doganali nonché eseguire procedimenti penali amministrativi,
- 10.4 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione: per valutare la sicurezza di sistemi di EED e banche di dati della Confederazione nel caso di influenze per le quali non è possibile escludere una relazione con il terrorismo, lo spionaggio o l'estremismo violento,
- 11. Dipartimento federale dell'economia, **della formazione e della ricerca**:
 - 11.1 Segreteria di Stato dell'economia (SECO):
 - 11.1.1 per l'esecuzione della legge del 13 dicembre 1996¹⁵ sul materiale bellico e della legge del 13 dicembre 1996¹⁶ sul controllo dei beni a duplice impiego,
 - 11.1.2 per adottare misure nel settore del diritto riguardante l'economia esterna,
 - 11.1.3 per preparare o eseguire un'indagine di **polizia**,
 - 11.1.4 per valutare la situazione economica e in materia di politica economica nelle aree di interesse per la Svizzera,
 - 11.2 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia: per la concessione dei permessi d'impiego di sostanze esplosive,
 - 11.3 Ufficio federale dell'agricoltura: in relazione all'esecuzione della legislazione sull'agricoltura,
 - 11.4 Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese: per la protezione in caso di attacchi a infrastrutture critiche,
- 12. Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:
 - 12.1 Ufficio federale dell'aviazione civile, Ufficio federale delle comunicazioni e le Ferrovie federali svizzere: per l'esecuzione di misure di polizia di sicurezza,
 - 12.2 Ufficio federale dell'energia:
 - 12.2.1 per l'applicazione della legislazione sull'energia nucleare,
 - 12.2.2 per l'esercizio dei suoi diritti di partecipazione nel settore del diritto riguardante l'economia esterna,

¹⁵ RS **514.51**

¹⁶ RS **946.202**

- 12.3 Ispettorato federale della sicurezza nucleare: per l'esecuzione della legislazione sulla radioprotezione e dei compiti di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 2007¹⁷ sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare,
- 12.4 Ufficio federale dell'ambiente: in relazione all'esecuzione della legislazione sulla protezione dell'ambiente,
13. servizi interessati della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, se necessario per la loro sicurezza.

¹⁷ RS 732.2

Allegato 4
(art. 57)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 1° dicembre 1999¹⁸ sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna;
2. l'ordinanza del 4 dicembre 2009¹⁹ sul Servizio delle attività informative della Confederazione;
3. l'ordinanza dell'8 ottobre 2014²⁰ sui sistemi d'informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 4 marzo 2011²¹ sui controlli di sicurezza relativi alle persone

Art. 28

È consentito utilizzare il fascicolo relativo al controllo di sicurezza esclusivamente per il controllo di sicurezza; è fatta salva l'utilizzazione nell'ambito di un procedimento penale federale contro la persona interessata o per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera.

2. Ordinanza del 27 giugno 2001²² sui Servizi di sicurezza di competenza federale

Art. 2 cpv. 4

⁴ Per la sorveglianza di edifici della Confederazione esso può impiegare servizi di protezione privati se il proprio personale non è sufficiente.

¹⁸ RU 2000 61, 2001 1369, 2006 5249, 2008 6305, 2009 6937

¹⁹ RU 2009 6937, 2010 3865, 2012 3767, 2012 5527, 2012 6731, 2013 3041, 2014 3231, 2014 2577, 2016 2577

²⁰ RU 2014 3231

²¹ RS 120.4

²² RS 120.72

Art. 3 Esercizio dell'immediata polizia

¹ Negli edifici in cui sono sistemate autorità federali, l'immediata polizia è esercitata dai capi dei Dipartimenti, gruppi, uffici o altre autorità federali che vi sono sistemati.

² Quest'ultimi prendono le misure di protezione adeguate, d'intesa con il Servizio.

³ Essi possono ricorrere a servizi di protezione privati per i propri compiti di protezione.

Art. 6 cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

^{1bis} La protezione delle persone di cui al capoverso 1 è garantita come segue:

- a. per le persone di cui alle lettere a e c–e: dall'assunzione della funzione fino alla cessazione della medesima, qualora il suo esercizio comporti dei pericoli;
- b. per le persone di cui alla lettera b: dall'elezione fino a un anno dopo la fine del mandato;
- c. per le persone di cui alla lettera f: conformemente agli impegni internazionali della Svizzera, agli usi internazionali e alla legge del 22 giugno 2007²³ sullo Stato ospite.

^{1ter} In casi motivati il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può ordinare, d'intesa con l'unità organizzativa competente e l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), una proroga delle misure di sicurezza se, a causa della funzione esercitata in passato, il pericolo persiste anche dopo la fine della durata di protezione di cui al capoverso 1^{bis}.

Art. 7 cpv. 1^{bis}

^{1bis} In casi motivati il DFGP può ordinare per le persone di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere a–e, d'intesa con l'unità organizzativa competente e l'UFCL, una proroga delle misure di sicurezza se, a causa della funzione esercitata in passato, il pericolo persiste anche dopo la fine della durata di protezione di cui all'articolo 6 capoverso 1^{bis} lettere a e b.

Art. 12a Indennità per i compiti di protezione

¹ La Confederazione versa l'indennità conformemente all'articolo 28 capoverso 2 LMSI se, su incarico del Servizio, un Cantone adempie ripetutamente o permanentemente compiti di protezione i cui costi ammontano a più di un milione di franchi o a oltre il cinque per cento dei costi salariali annui del corpo di polizia interessato.

² Le modalità d'indennizzo di compiti di protezione permanenti sono disciplinate da un contratto, tenendo conto delle condizioni particolari e degli eventuali vantaggi economici e immateriali; di principio la quota parte delle spese a carico della Confederazione non supera l'80 per cento del costo globale.

²³ RS 192.12

³ Ogni tre anni si procede a un adeguamento del contributo della Confederazione in base alla media delle spese degli ultimi tre anni.

Art. 12b Indennità in caso di eventi straordinari

¹ Su richiesta del Cantone e nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa un'indennità in caso di eventi straordinari, in particolare per compiti speciali ed estesi di sorveglianza, guardia e protezione di persone.

² Per il calcolo dell'indennità si applicano in particolare i seguenti criteri:

- a. particolari condizioni quali le dimensioni del corpo di polizia;
- b. spese del Cantone che ha effettuato l'intervento;
- c. eventuali vantaggi economici e immateriali procurati al Cantone dall'evento;
- d. quota parte d'indennità conformemente alle direttive sulla collaborazione intercantonale in materia di polizia con partecipazione della Confederazione.

³ L'indennità è fissata in modo forfettario o determinata in percentuale delle spese prese in considerazione. L'indennità per altri Cantoni coinvolti è a carico del Cantone richiedente.

⁴ Se l'indennità concerne determinati costi, il Cantone invia a fedpol le indicazioni necessarie dopo l'adempimento del mandato. Qualora fedpol e il Cantone non trovassero un accordo sull'importo dell'indennità, il DFGP decide dopo aver sentito la direzione cantonale della polizia.

Art. 12c Interventi intercantionali di polizia a favore della Confederazione

¹ I Cantoni che mettono a disposizione forze di polizia per interventi intercantionali a favore della Confederazione ricevono per ogni persona impiegata un'indennità forfettaria di 600 franchi al giorno. I giorni iniziati sono indennizzati come giorni interi. Le spese sono rimborsate separatamente.

² Le forze d'intervento che prestano servizio di picchetto ricevono un'indennità forfettaria di 200 franchi per persona e per giorno iniziato.

Art. 13 Trattamento dei dati

¹ I dati concernenti avvenimenti rilevanti sotto il profilo della sicurezza e persone a essi collegate e trattati dal Servizio secondo gli articoli 23a e 23b LMSI sono acquisiti dal Servizio:

- a. da fonti accessibili al pubblico;
- b. dalle persone da proteggere, dalle loro famiglie e dai loro collaboratori;
- c. da rappresentanze diplomatiche e da organizzazioni internazionali;
- d. da organi di sicurezza nazionali e internazionali.

² In via eccezionale, il Servizio può comunicare dati a autorità e servizi non menzionati all'articolo 23c LMSI se i dati sono indispensabili per l'adempimento di un compito stabilito in una legge in senso formale.

³ Il Servizio è responsabile dell'osservanza delle misure di sicurezza tecniche e organizzative del sistema d'informazione e di documentazione. Esso allestisce un regolamento per il trattamento.

Art. 15 cpv. 2, 3 e 5

² Su richiesta di una persona che esercita l'immediata polizia secondo l'articolo 3 capoverso 1, il Servizio può collocare negli o sugli edifici interessati videocamere per riprese e registrazioni visive ai fini della protezione degli edifici e dei loro utenti.

³ I segnali di immagine che contengono dati personali vanno protetti con adeguate misure tecniche e organizzative per evitare il trattamento non autorizzato. La garanzia della sicurezza dei dati è retta dalla legislazione della Confederazione in materia di protezione dei dati e delle informazioni.

⁵ I segnali di immagine che contengono dati personali devono essere distrutti dal Servizio entro 30 giorni dalla registrazione, anche se sono stati messi al sicuro.

3. Ordinanza del 10 novembre 2004²⁴ concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Allegato

N. 1 e 1a

1. Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative, articolo 74 capoverso 7 (RS....)

1a

Ex n. 1

4. Ordinanza del 29 settembre 2006²⁵ sul casellario giudiziale

Art. 21 cpv. 4

Abrogato

o

Art. 21 cpv. 4, frase introduttiva

⁴ Il Servizio delle attività informative della Confederazione può inoltre accedere mediante procedura di richiamo ai dati concernenti sentenze di cui all'articolo 366

²⁴ RS 312.3

²⁵ RS 331

capoversi 3 lettera d e 3^{bis} CP nonché procedimenti penali pendenti, se l'adempimento dei compiti seguenti lo richiede (art. 367 cpv. 3 CP):

5. Ordinanza del 30 novembre 2001²⁶ sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia

Art. 10a Sovvenzioni all'Istituto svizzero di polizia

¹ Sono in particolare considerate prestazioni per le quali la Confederazione versa sovvenzioni all'Istituto svizzero di polizia (ISP) i corsi di formazione e di aggiornamento concernenti la sicurezza interna e organizzati per i collaboratori della Confederazione o degli organi cantonali di sicurezza. La sovvenzione è stabilita in modo forfettario in base al programma annuale dell'ISP.

² Nei limiti dei crediti stanziati, gli uffici federali interessati e l'ISP si accordano su contenuto, modalità e portata dell'esecuzione, scelta dei conferenzieri nonché sulla cerchia di interessati alle riunioni organizzate con la partecipazione finanziaria della Confederazione nell'ambito della LMSI.

6. Ordinanza del 15 ottobre 2008²⁷ sul sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale

Ingresso

visti gli articoli 13 capoverso 1 e 15 della legge federale del 7 ottobre 1994²⁸ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC);
visto l'articolo 19 della legge federale del 13 giugno 2008²⁹ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP);
visto l'articolo 6 della legge federale del 25 settembre 2015³⁰ sulle attività informative (LAIN),

Art. 9 lett. d

I dati registrati in JANUS provengono da:

- d. organi di sicurezza della Confederazione secondo la LMSI e la LAIN;

Art. 11 cpv. 1 lett. d

¹ Hanno accesso a JANUS, mediante una procedura di richiamo (accesso online), nella misura in cui sia necessario all'adempimento dei loro compiti legali:

²⁶ RS **360.1**

²⁷ RS **360.2**

²⁸ RS **360**

²⁹ RS **361**

³⁰ RS...; FF **2015** 5925

- d. la divisione Analisi dell'ufficio federale nonché il SIC per allestire analisi nel quadro della rispettiva attività secondo la LAIn;

Allegato 2

1. Diritti d'accesso a JANUS

1.1 Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10 e 18 LSIP)

Iscrizione concernente il SIC

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)					Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	
SIC												
Valutazione / Analisi	G	G	-	-	-	G	-	-	-	A	G	-
Servizio degli stranieri	G	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Acquisizione	G	G	-	-	-	G	-	-	-	A	G	-
Rilevamento dei dati / smistamento	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Capo + collab. SIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Consulente per la protezione dei dati SIC	G	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Settore Sicurezza	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-

1.2 Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 e 18 LSIP)

Iscrizione concernente il SIC

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)					Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	
SIC												
Valutazione / Analisi	G	G	-	-	-	G	-	-	-	A	G	-
Servizio degli stranieri	G	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Acquisizione	G	G	-	-	-	G	-	-	-	A	G	-
Rilevamento dei dati /	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso	
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)					Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia		Verbali degli avvenimenti
smistamento													
Capo + collab. SIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-	
Consulente per la protezione dei dati SIC	G	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	
Settore Sicurezza	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-	

1.3 Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale (art. 13 LSIP)

Iscrizione concernente il SIC

Servizio	PV		JO			AN	Intranet	
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)		Analisi (con strumenti di analisi)	Mail
SIC								
Valutazione / Analisi	P	-	-	-	-	-	A	G
Servizio degli stranieri	P	-	-	-	-	-	A	G
Acquisizione	P	-	-	-	-	-	A	G
Rilevamento dei dati / smistamento	-	-	-	-	-	-	A	G
Capo + collab. SIC	-	-	-	-	-	-	A	G
Consulente per la protezione dei dati SIC	P	-	-	-	-	-	A	G
Settore Sicurezza	P	-	-	-	-	-	A	G

7. Ordinanza del 26 ottobre 2016³¹ sul sistema di ricerca informatizzato di polizia

Art. 6 cpv. 1 lett. j

¹Per svolgere i loro compiti legali, le autorità seguenti possono consultare direttamente i dati mediante procedura di richiamo:

- j. il SIC: in relazione a segnalazioni di persone e di reati non chiariti per la ricerca del luogo di dimora di persone e per la ricerca di veicoli nonché per procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone e veicoli al fine di prevenire minacce alla sicurezza pubblica: secondo la legge federale del 25 settembre 2015³² sulle attività informative (LAI);

8. Ordinanza dell'8 marzo 2013³³ sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE

Art. 7 cpv. 1 lett. h

¹ Per svolgere i propri compiti di cui all'articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti sono autorizzate ad accedere ai dati SIS per mezzo di una procedura di richiamo:

- h. le unità del Servizio delle attività informative della Confederazione competenti per l'esecuzione della legge federale del 25 settembre 2015³⁴ sulle attività informative (LAI); per individuare il luogo di dimora delle persone e localizzare i veicoli nonché per procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone e veicoli in virtù dei compiti conferitigli dalla LAI;

9. Ordinanza del 17 ottobre 2012³⁵ sulla condotta della guerra elettronica e sull'esplorazione radio

Ingresso

visti gli articoli 38 capoverso 4 e 79 capoverso 4 della legge federale del 25 settembre 2015³⁶ sulle attività informative (LAI);
visto l'articolo 99 capoverso 1^{bis} della legge militare del 3 febbraio 1995³⁷ (LM);
visti gli articoli 26 capoverso 2 e 48 capoverso 1 della legge del 30 aprile 1997³⁸ sulle telecomunicazioni (LTC),

Art. 3 cpv. 3 lett. f^{bis}

³ Le informazioni di cui al capoverso 2 servono:

- f^{bis}. negli ambiti dell'accertamento delle cyberminacce e della protezione di infrastrutture critiche: per l'accertamento dell'impiego, della provenienza e

32 RS...; FF 2015 5925

33 RS 362.0

34 RS...; FF 2015 5925

35 RS 510.292

36 RS...; FF 2015 5925

37 RS 510.10

38 RS 784.10

delle caratteristiche tecniche dei mezzi di cyber-attacco nonché per l'elaborazione di misure di difesa efficaci;

Art. 5 cpv. 2

² Sono fatti salvi i dati secondo l'articolo 38 capoversi 4 lettera b e 5 LAIn.

10. Ordinanza del 31 ottobre 2001³⁹ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

(soltanto se la revisione totale dell'OSCPT non entra contemporaneamente in vigore)

Art. 6 cpv. 2

² Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) comunica esso stesso al Servizio le decisioni in materia di autorizzazione e di nullasta nel quadro dell'articolo 27 capoverso 3 della legge federale del 25 settembre 2015⁴⁰ sulle attività informative.

Art. 8 cpv. 2 lett. b

² Il centro di trattamento è operativo 24 ore su 24 per:

- b. mettere i dati a disposizione delle autorità di perseguimento penale interessate o del SIC.

Art. 11 lett. b e e

L'ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio contiene le indicazioni seguenti:

- b. la denominazione dell'autorità a cui sono destinate le risultanze della sorveglianza;
- e. il reato sul quale la sorveglianza mira a fare luce o la menzione «Servizio delle attività informative»;

Art. 15 cpv. 1 lett. b e e

¹ L'ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio contiene le indicazioni seguenti:

- b. la denominazione dell'autorità a cui sono destinate le risultanze della sorveglianza;
- e. il reato sul quale la sorveglianza mira a fare luce o la menzione «Servizio delle attività informative»;

³⁹ RS **780.11**

⁴⁰ RS, FF **2015** 5925

Art. 17 cpv. 2

² Se il Servizio constata che la sorveglianza ordinata interessa i collegamenti di persone tenute al segreto professionale e che non è stata adottata alcuna misura di protezione secondo l'articolo 271 capoverso 1 CPP⁴¹, registra le comunicazioni e avverte l'autorità d'approvazione. La presente disposizione non è applicabile al SIC.

Art. 23 lett b e e

L'ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio contiene le indicazioni seguenti:

- b. la denominazione dell'autorità a cui sono destinate le risultanze della sorveglianza;
- e il reato sul quale la sorveglianza mira a fare luce o la menzione «Servizio delle attività informative»;

Art. 25 cpv. 2

² Se il Servizio constata che la sorveglianza ordinata interessa persone tenute al segreto professionale e che non è stata adottata alcuna misura di protezione secondo l'articolo 271 capoverso 1 CPP, registra le comunicazioni e avverte l'autorità d'approvazione. La presente disposizione non è applicabile al SIC.

11. Ordinanza del 25 novembre 2015⁴² sugli impianti di telecomunicazione

Art. 27 cpv. 4

⁴ Gli impianti di radiocomunicazione di cui all'articolo 26 capoverso 1 possono essere offerti e messi a disposizione sul mercato soltanto per le autorità di polizia, di perseguimento penale o di esecuzione delle pene oppure per il Servizio delle attività informative della Confederazione.

12. Ordinanza del 9 marzo 2007⁴³ sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione

Art. 51 cpv. 2 e 3

² Gli impianti di telecomunicazione fissi che provocano interferenze possono essere esercitati solo nei penitenziari e nelle carceri nonché nei locali utilizzati dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Non devono interferire con il traffico delle telecomunicazioni all'esterno di tali ubicazioni.

⁴¹ RS 312.0

⁴² RS 784.101.2

⁴³ RS 784.102.1

³ Gli impianti di telecomunicazione mobili che provocano interferenze possono essere esercitati dalle autorità di perseguimento penale e dal SIC solo se, grazie ad essi, è possibile evitare un pericolo grave e incombente per l'integrità fisica o la vita. Essi possono inoltre essere esercitati a bassa potenza per neutralizzare sistemi di localizzazione e di sorveglianza.